

Ricorso proposto il 5 maggio 2015 –Arbuzov/Consiglio

(Causa T-221/15)

(2015/C 279/44)

*Lingua processuale: il ceco***Parti**

Ricorrente: Sergej Arbuzov (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Machytková, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

- A tal proposito il ricorrente sostiene che vi è stata una violazione del diritto alla buona amministrazione della giustizia, sancito dall'articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché, a suo parere, il convenuto non ha ottemperato al dovere di diligenza ad esso incombente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti del caso del ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà

- Il ricorrente sostiene in proposito che si è avuta una violazione del diritto di proprietà, sancito dall'articolo 17, paragrafo 1, della Carta e dall'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, consistente nel fatto che — in conseguenza della violazione del diritto ad una buona amministrazione — con l'adozione degli atti impugnati, il diritto di proprietà del ricorrente è stato limitato senza ragione giuridica e in contrasto con le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Ricorso proposto il 28 maggio 2015 — Novartis Europharm/Commissione

(Causa T-269/15)

(2015/C 279/45)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Novartis Europharm Ltd. (Camberley, Regno Unito) (rappresentante: C. Schoonderbeek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea